

AL COMUNE DI GATTICO-VERUNO
Via Roma 31
28013 Gattico-Veruno

Data_____

Oggetto: Richiesta di dilazione di pagamento.

__l__ sottoscritt__ _____

Codice fiscale _____ nat__ a _____

il _____ e residente a _____ in Via _____

in qualità di _____ della Ditta _____

con partita IVA _____ con sede in _____

in Via _____ tel. _____

avendo un debito tributario verso il Comune di Gattico-Veruno per la somma di €. _____

referito al tributo _____ per l'anno di imposta _____

CHIEDE

La dilazione del pagamento, così come previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 15 dicembre 2022; nell'ambito delle possibilità previste dall'art. 18 del sopracitato regolamento in nr. Rate _____ (RATE MENSILI) con le seguenti scadenze (indicare esattamente la data della scadenza della prima rata – es. rata mensile a partire dal 31/01/18)

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che:

1. la dilazione potrà essere concessa solo in assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
2. l'importo di ogni rata sarà maggiorata degli interessi legali calcolati sull'importo residuo,
3. **il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, determina la decadenza del beneficio e il pagamento in unica soluzione del debito residuo.**

FIRMA

Articolo 18 – Pagamenti rateali

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 50,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obbiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 16, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.